

Il trattamento IVA delle importazioni di opere d'arte: tre possibili soluzioni

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 19 dicembre 2008

doppia via per il trasferimento di opere d'arte da un Paese comunitario all'Italia: cessione intracomunitaria oppure dipende dalla qualificazione che viene data ai beni

Doppia via per il trasferimento di opere d'arte da un paese comunitario all'Italia. Nel caso in cui si perfeziona una immissione in libera pratica (o una importazione definitiva) il proseguimento della merce nel territorio dello Stato si configura quale cessione intracomunitaria; viceversa se si realizza procedura di ammissione temporanea il trattamento iva dipende dalla qualificazione che viene data ai beni ai fini della eventuale esenzione dai dazi di importazione.

Le immissioni in libera pratica

Si ipotizza una immissione in libera pratica di opera d'arte nel territorio comunitario (per esempio UK) da parte di una filiale di società residente identificata nel paese comunitario destinata alla sede principale della società residente.

La filiale della società residente (identificata UK) perfeziona una operazione di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta perché trattasi di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della comunità (ITA) (cfr. art. 67, comma 1, lettera a) DPR n. 633/72).

Il proseguimento delle merci verso l'Italia deve essere configurato, a nostro parere, come cessione intracomunitaria a norma dell'art. 41 DL 331/93, figurare nell'intrastat e soggiacere ad altre formalità (chiarite da r.m. 22.7.1993 n. 723).

Pur non trattandosi di cessione a titolo oneroso, riteniamo di potere collocare detta movimentazione nell'ambito degli acquisti intracomunitari (cd assimilati) ai sensi dell'art. 38, comma 3 lettera b) DL 331/93.

Ciò, in quanto, perché trattasi di trasferimento di beni propri in Italia eseguito da un soggetto passivo (società residente ITA) con provenienza dal territorio di altro Stato membro (UK) tramite lo stesso soggetto (filiale della società residente identificata in UK) o a questi riconducibile ivi identificato.

La società residente in Italia provvede alla integrazione della fattura intracomunitaria non imponibile (IVA credito non detraibile trattandosi di spese di rappresentanza).

Le importazioni definitive

Altra fattispecie si perfeziona quando trattasi di importazione definitiva ad opera della filiale della società residente (identificata UK) e successivo trasferimento ad società residente sede principale in Italia

La filiale italiana assolve l'imposta per la importazione ed adempite le formalità doganali ed effettua una cessione intracomunitaria seguendo la procedura prima descritta.

Ai fini contabili l'istituto della autofatturazione ex art. 17, comma 3 DPR n. 633/72 non può, a nostro avviso, essere adottato perché nel territorio dello Stato (ITA) non si perfeziona alcuna operazione di cessione di beni propriamente intesa (ovvero a titolo oneroso).

Procedura di ammissione temporanea

Una diversa ipotesi di realizza relativamente alla procedura della c.d. <temporanea importazione> oggi definita <di ammissione temporanea> che consente di introdurre beni destinati a rimanere temporaneamente nel territorio della CEE ed essere successivamente riesportati in un prescritto termine senza aver subito modificazioni ad eccezione del loro deperimento d'uso.

AS mente dell'art. 67, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72:

- a) costituiscono importazioni (soggette ad IVA) se aventi per oggetto beni che non fruiscono della esenzione totale dei dazi di importazione,

- b) non costituiscono importazioni (soggette ad IVA) se aventi per oggetto beni che invece fruiscono di tale esenzione totale.

L'esonero dei dazi di importazione è previsto per una serie di beni da individuare (e/o individuati) secondo la procedura del comitato (art. 141 Regolamento CEE 12.10.1992 n. 2913).

Qualora le opere d'arte fossero collocabili tra i beni di cui sub a), ai fini del trasferimento dalla filiale della società residente in UK in Italia alla casa madre vale la procedura prima descritta.

Qualora, invece, fossero inquadrabili nei beni sub b), non potrà configurarsi l'ipotesi di cessione intracomunitaria perché queste possono avere per oggetto solo beni della comunità e/o ivi immessi in libera pratica (cfr. c.m. 24.2.1994 n. 13 par. 4, nonché r.m. 7.9.1988 n. 127/E) mentre in questo caso ci troveremmo in ipotesi di beni extracomunitari.

Evidentemente qualora la procedura di ammissione temporanea fosse perfezionata dalla filiale identificata in UK, il successivo trasferimento fisico in Italia dell'opera d'arte, resterebbe estraneo all'ambito di applicazione dell'IVA per assenza del requisito della onerosità della transazione.

Ovviamente la movimentazione sarà accompagnata da documento di trasporto corredato dalla documentazione doganale di riferimento (nel presupposto della libera circolazione nel territorio UE dei beni in ammissione temporanea).

Attilio Romano

19 Dicembre 2008

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l